



## COMUNICATO STAMPA n. 24/26

Lussemburgo, 26 febbraio 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-496/23 P | Meta Platforms Ireland / Commissione (Facebook Marketplace) e C-497/23 P | Meta Platforms Ireland / Commissione (Facebook Data)

### **L'avvocato generale Rantos propone il rigetto delle impugnazioni della Meta Platforms Ireland nell'ambito di un'indagine per abuso di posizione dominante sull'utilizzo dei dati Facebook Data e sul servizio Facebook Marketplace**

La Meta Platforms Ireland Ltd ha proposto due impugnazioni contro le sentenze del Tribunale dell'Unione europea che hanno confermato la legittimità delle decisioni con cui la Commissione europea le aveva chiesto di fornire documenti interni individuati mediante combinazioni di termini di ricerca elettronici. Tali richieste rientravano nell'ambito di un'indagine per abuso di posizione dominante, riguardante in particolare l'utilizzo dei dati (Facebook Data) e il servizio Facebook Marketplace.

Le controversie hanno origine da due decisioni della Commissione adottate nel 2020<sup>1</sup>, con le quali quest'ultima, sulla base del regolamento di procedura in materia di concorrenza<sup>2</sup>, aveva richiesto la comunicazione di documenti interni conservati da alcuni responsabili dell'impresa relativi a diversi anni. A seguito di procedimenti sommari<sup>3</sup>, la Commissione aveva adottato decisioni di modifica che integravano una procedura di *virtual data room* destinata a disciplinare l'accesso a taluni documenti contenenti dati personali sensibili. Con due sentenze del 24 maggio 2023<sup>4</sup>, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Meta Platforms Ireland, dichiarando in particolare che le richieste di informazioni erano sufficientemente motivate, necessarie e proporzionate e che rispettavano il diritto al rispetto della vita privata e il principio di buona amministrazione.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di respingere entrambe le impugnazioni e di confermare le sentenze del Tribunale**. Egli ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nella valutazione della necessità delle informazioni richieste né nell'esame delle garanzie relative alla loro comunicazione.

L'avvocato generale ricorda che la Commissione dispone, in forza del regolamento di procedura in materia di concorrenza, di un ampio potere di indagine che le consente di richiedere tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. L'obbligo di motivazione impone alla Commissione di indicare l'oggetto della sua indagine e i sospetti che intende verificare, senza dover procedere a una qualificazione giuridica esaustiva né dimostrare, in tale fase, la pertinenza individuale di ciascun documento richiesto.

L'avvocato generale ritiene che il Tribunale abbia correttamente confermato la legittimità delle decisioni della Commissione, rilevando che i termini di ricerca utilizzati soddisfacevano il principio di necessità previsto dal regolamento di procedura in materia di concorrenza. Egli sottolinea che il Tribunale ha stabilito, senza travisamenti, che la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che i documenti così individuati potessero contribuire alla verifica delle presunte infrazioni, nonostante la presenza di numerosi documenti non pertinenti.

Rileva inoltre che l'esame della necessità e della proporzionalità non può fondarsi su criteri puramente quantitativi, che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella scelta delle sue tecniche di indagine e che le garanzie procedurali relative alle richieste di informazioni, distinte da quelle applicabili alle ispezioni, erano sufficienti, cosicché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere i motivi di ricorso sollevati.

L'avvocato generale ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che la Commissione poteva richiedere documenti misti, vale a dire documenti contenenti sia dati personali sia altre informazioni, senza ricorrere alla procedura della *virtual data room*, poiché tale trattamento è inerente alle sue funzioni di interesse pubblico in materia di concorrenza. Egli rileva che il controllo di proporzionalità è stato correttamente applicato, poiché i documenti citati dalla ricorrente non contengono dati sensibili e l'accesso della Commissione è strettamente limitato e regolamentato, senza interferenze sproporzionate nella vita privata.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-496/23 P](#) e [C-497/23 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Decisione C(2020) 3011 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come modificata dalla decisione C(2020) 9231 dell'11 dicembre 2020 – Facebook Data; e decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come modificata dalla decisione C(2020) 9229 dell'11 dicembre 2020 – Facebook Marketplace.

<sup>2</sup> [Regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

<sup>3</sup> Ordinanze del Tribunale del 29 ottobre 2020, Facebook Ireland/Commissione, [T-451/20 R](#) e [T-452/20 R](#).

<sup>4</sup> Sentenze del Tribunale del 24 maggio 2023, Meta Platforms Ireland/Commissione, [T-451/20](#) (v. comunicato stampa [n. 83/23](#)) e [T-452/20](#).